

## **Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità**

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di studi è previsto l'esonero dal pagamento delle rate del COA ancora non scadute nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare. 13 Allegato A

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE "Università" e dell'ISEE Corrente. Nel caso in cui la situazione reddituale del nucleo familiare sia pari a zero e quindi si configuri l'impossibilità di ottenere il calcolo dell'ISEE "Università" Corrente, lo studente potrà ottenere, per un solo anno, l'agevolazione in oggetto presentando apposita istanza in cui dichiara la motivazione del sopravvenuto stato di necessità e certificando la situazione reddituale tramite presentazione dell'ISEE "Università".

4. Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale condizione, unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.

5. Potranno, altresì, essere valutate, su istanza dell'interessato, situazioni di particolare e documentato disagio economico e sociale, anche se non esplicitamente previste nel presente regolamento, ma ritenute meritevoli di accoglimento.

6. L'esonero non può essere concesso se lo studente:

- dichiara un valore di ISEE "Università" superiore ad €. 30.000,00;
- è iscritto da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre quattro anni accademici per i corsi di laurea magistrale biennali, da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre dieci anni accademici per i corsi a ciclo unico quinquennali e da oltre dodici anni accademici per i corsi a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

7. Le istanze saranno sottoposte al vaglio dell'apposita Commissione di Ateneo.